



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SALONE CAMERALE

Art. 1

La Camera di Commercio, nell'ambito delle proprie funzioni di supporto e promozione degli interessi delle imprese che operano sul territorio ennese, acconsente all'utilizzo, da parte di terzi, del salone delle riunioni sito al 1° piano del palazzo camerale.

Art. 2

Possono richiedere l'utilizzo del salone i soggetti istituzionali, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni e le imprese della Provincia, per lo svolgimento di iniziative aventi, direttamente o indirettamente, natura o rilevanza economica o comunque attinenti ai compiti istituzionali della Camera di Commercio.

Sono escluse tassativamente le iniziative di natura commerciale o comunque perseguenti scopi di lucro.

Art. 3

I soggetti interessati, almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, devono fare richiesta scritta (anche tramite fax) al Presidente della Camera di Commercio specificando:

- a) Data e ora della manifestazione nonché la durata presunta;
- b) Oggetto dell'iniziativa e numero orientativamente previsto di partecipanti;
- c) Impegno a risarcire l'Ente camerale in caso di danni alla struttura o agli arredi;
- d) Dichiarazione di esenzione da ogni responsabilità per l'Ente per eventuali danni comunque derivanti a terzi dalla presenza nella sede camerale nel periodo di svolgimento della manifestazione;
- e) Impegno a versare all'economista camerale a titolo di rimborso delle spese di pulizia e degli altri costi vivi la seguente somma:
 - € 50,00 in caso di utilizzo nelle ore pomeridiane;
 - € 100,00 in caso di utilizzo nella giornata di sabato e nei giorni festivi.

L'utilizzo in orario di ufficio è gratuito.

Art. 4

Il Presidente, o in sua assenza il Segretario Generale, a proprio insindacabile giudizio, autorizza l'utilizzo del salone dandone comunicazione al richiedente.

Per particolari motivi contingenti è possibile condizionare l'autorizzazione al rispetto di specifiche prescrizioni (limitazione del numero di partecipanti, orario massimo di utilizzo ecc.).

Art. 5

In nessun caso l'utilizzo del salone può compromettere o limitare, anche parzialmente, lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Ente.